

BOZZA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARE PIAZZALE FORNI 1

COMUNE DI LODI

IL Comune di Lodi (cod. fiscale 84507570152) con sede in Lodi Piazza Broletto LO n. 1, nella persona del Dirigente della Direzione Organizzativa 3 - Servizi Tecnici, Ing. Giovanni Ligi, nato a Codogno il 19.3.1969, espressamente autorizzato alla presente stipula ai sensi delle vigenti norme di legge, di regolamento e statutarie, di seguito denominato "locatore", concede in locazione a, cod. fisc., di seguito denominato "conduttore" con sede in, l'immobile di proprietà comunale di seguito specificato, in esecuzione della determinazione n. del

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto del contratto

Il Comune di Lodi concede in locazione al conduttore, che accetta, il locale destinato a Servizi, Attrezzature di Interesse Generale di proprietà comunale ubicato in Piazzale Forni, 1 contraddistinto al catasto al F. 57, particella 116, sub 706, per una superficie complessiva di mq 299,48 Lodi, LO, piano seminterrato, categoria catastale, in attuazione della determina di aggiudicazione n.....del....., dando atto che, in relazione al criterio di selezione del contraente ovvero l'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, costituisce condizione contrattuale, il progetto formulato in sede di gara, agli atti con prot. n. 8958 del 18.02.2019 quale "Offerta Tecnica/Qualitativa", ovvero il vincolo d'uso indicato all'articolo 2 della lettera d'invito alla procedura di evidenza pubblica del

Art. 2 Durata della locazione

Il presente contratto avrà durata di anni 6 decorrenti a far data dal sino al

Art. 3 Canone di locazione

Il canone della presente locazione viene determinato, per il periodo -, in Euro annui, corrispondente a €..... mensili, pagabili in rate trimestrali anticipate a mezzo bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria Comunale. Il canone così come stabilito sarà soggetto ad aggiornamento, per i periodi successivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della Legge n.392/78 e sue successive modificazioni, secondo le variazioni dell'indice ISTAT.

Art. 4 Spese accessorie

Sono a carico del conduttore tutte le spese relative ai servizi erogati a contatore. Sono altresì a carico del conduttore ogni e qualsiasi spesa che si rendesse necessario eseguire nell'unità immobiliare al fine di adibirla all'uso previsto dal conduttore.

Art. 4 Cauzione

A garanzia dell'adempimento del presente contratto, il conduttore ha versato al Comune di Lodi una cauzione di Euro mediante versamento alla Tesoreria Comunale secondo quanto stabilito dall'art.11 della Legge 27.07.1978 n.392.

Art. 5 Mancato pagamento

Il mancato pagamento anche parziale del canone di locazione entro i termini di legge, così come la sublocazione abusiva o il mutamento di destinazione d'uso dei locali, rispetto anche la condizione indicata all'art.1 del presente contratto, produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per colpa del conduttore,

fermo restando l'obbligo di corrispondere il dovuto ed il risarcimento del danno a favore del Comune di Lodi, a norma dell'art.1456 del vigente Codice Civile;

Art. 6 Innovazioni e migliorie

Il conduttore non può, senza il consenso scritto dell'Amministrazione Comunale eseguire innovazioni, migliorie o addizioni o sostituzioni di impianti di qualunque genere. Il conduttore è responsabile sia verso il Comune di Lodi che verso i terzi di ogni abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile locato e dei suoi impianti;

Art. 7 Assicurazione

E' a carico del Comune di Lodi l'onere relativo alla copertura assicurativa contro eventuali rischi di R.C. ed incendio, mentre è a carico del conduttore l'onere dell'assicurazione dei beni mobili e delle attrezzature installate nell'immobile patrimoniale;

Art. 8 Riparazioni

Tutte le riparazioni di cui agli artt. 1576 e 1609 del vigente Codice Civile sono a carico del conduttore, mentre sono a carico del Comune di Lodi gli interventi di manutenzione straordinaria, salvo quanto disposto dall'art. 23 della Legge 392/78 per quanto concerne il recupero della quota di competenza della spesa sostenuta;

Art. 9 Consegna e riconsegna dei locali

In mancanza del verbale descrittivo dei locali, firmato dalle parti contraenti, i locali stessi si danno per consegnati e riconsegnati nello stato in cui si trovano;

Art. 10 Spese di registrazione

Le spese di registrazione del presente contratto sono a carico del conduttore e del Comune di Lodi in parti uguali (50%);

Art. 11 Spese contrattuali

Tutte le spese relative al presente contratto, tranne quelle per la registrazione per cui si richiama il precedente art.10 sono a carico del conduttore.

Art. 12 APE

L'unità immobiliare necessita di APE in quanto trattasi di unità immobiliare classificata catastalmente come e destinata nel caso specifico ai sensi del presente contratto a tale utilizzo e si consegna in allegato al presente contratto

Art. 13 Patti finali

Per quanto non previsto nel presente contratto, valgono le disposizioni del vigente Codice Civile, nonché le disposizioni contenute nella Legge n.392/78 e sue successive modificazioni, per quanto concerne la locazione d'immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione;

Lodi li'

Il Dirigente

Il Conduttore